

Proposta di legge

Regolamentazione dell'uso di biocombustibili nei trasporti, produzione di energia elettrica e termica

Art.1

- 1) In applicazione della Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocombustibili e di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, **IL PARLAMENTO ITALIANO**, con la seguente legge autorizza e disciplina l'utilizzo dei "biocombustibili" per:
 - a. il trasporto pubblico e privato
 - b. la produzione di energia elettrica, pubblica o privata
 - c. la produzione di energia termica, pubblica o privata
- 2) Sono considerati biocombustibili tutti i prodotti elencati nella Direttiva 2003/30/CE, articolo 2, tra cui in particolare: bioetanolo e olio vegetale puro.
- 3) Si autorizza la coltivazione, importazione, commercio e trasformazione dei prodotti agricoli considerati materie prime per la produzione di biocombustibili, come al punto 2).
- 4) I suddetti biocombustibili possono essere utilizzati puri o miscelati con oli di origine minerale.
- 5) I biocombustibili sono esentati dall'applicazione di qualsiasi aliquota d'accisa ad oggi applicata sui carburanti di derivazione minerale; qualora i biocombustibili siano puri la loro esenzione è totale, mentre nel caso di miscele, come indicato al comma 4), sarà applicata l'aliquota d'accisa solo per la quota di origine fossile.
- 6) Non è ammessa nessuna tassazione addizionale o separata di tipo nazionale o locale sui biocombustibili.
- 7) Non è ammesso nessun tipo di limitazione, tramite quote od altro, alla produzione dei biocombustibili.
- 8) Non è ammesso nessun tipo di limitazione, tramite quote od altro, alla coltivazione di piante destinate alla produzione di biocombustibili e loro semilavorati.

Note e riferimenti -----

Un Decreto Legislativo, n° 128 del 30 Maggio, 2005, dichiara di incentivare i "bio-combustibili" <http://banchedati.camera.it/>, ma solo con dei limiti di miscela ben definiti (pare intorno al 5%). Ad ogni modo, tali incentivi sembrano già essere "incanalati" presso alcune società che, da quello che dichiarano, destineranno tutta la loro produzione alle compagnie petrolifere per miscelare i loro prodotti con un 5% (o 2%, non è chiaro) di alcool etilico (o bioetanolo).

<http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista/2005/novembre/ra0511040s.pdf>

Inoltre, se si vuole utilizzare in maniera autonoma l'alcool etilico, o un qualsiasi olio vegetale, ci si può riferire ad un comunicato stampa dell' "Agenzia delle Dogane", <http://www.agenziadogane.it/italiano/cs/2005/04/12e.pdf>, che obbliga al pagamento di un'accisa prima dell'utilizzo, come definito dal documento <http://www.agenziadogane.it/italiano/dcpc/2005/643-V-AGT.pdf> sempre dell' "Agenzia delle Dogane", anche se non è chiaro quale aliquota d'accisa usare (benzina o gasolio).